



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 358 DEL 31/05/2018**

Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016, a far data dall'01/01/2017, l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le sopresse Aziende Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo;

Richiamati i CCCCNLL del personale della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e per ultimo il CCNL del 06/05/2010, che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr. 8, 9 e 10, prevede la determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e precisamente:

- Art. 8 – Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
- Art. 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
- Art. 10 – Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale;

Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 2010;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), stabilisce che *" a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per*

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 358 DEL 31/05/2018**

*l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

Preso atto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che stabilisce che “.....*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.*

Vista la DGR 1306 del 16/08/2017 che dispone tra l'altro, sulla determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa di cui all'art.8 del CCNL 06/05/2000 della Dirigenza PTA stabilendo che a decorrere dall'anno 2017 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.19/2016, tale fondo è decurtato del valore dell'indennità di struttura complessa riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti alla medesima data ;

Richiamata la deliberazione n. 532 del 15/06/2017 che disponeva in merito alla quantificazione provvisoria per l'anno 2017 dei fondi contrattuali per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente dell'area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, definitivi anno 2017, così come definita dall'UOC Gestione Risorse Umane;

Ritenuto pertanto di determinare in via definitiva i Fondi contrattuali per l'anno 2017, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e che verrà trasmessa al Collegio Sindacale, al fine di ottenere la prescritta certificazione;

Precisato che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l'anno 2017 nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa;



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 358 DEL 31/05/2018**

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Tutto ciò considerato;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende integralmente richiamato;
- 2) di quantificare in via definitiva i Fondi contrattuali per l'anno 2017 per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa nei sottoelencati importi :

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 358 DEL 31/05/2018**

<b>Fondi Aziendali</b>	<b>Ex Ulss 20</b>	<b>Ex Ulss 21</b>	<b>Ex Ulss 22</b>
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa <b>DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>545.715,96</b>	<b>239.007,51</b>	<b>306.398,92</b>
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa <b>DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE</b>	---	<b>23.458,49</b>	---
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro <b>DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>16.038,53</b>	<b>28.265,98</b>	<b>8.350,00</b>
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro <b>DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA</b>	---	<b>8.853,00</b>	---
Fondo per la Retribuzione di risultato <b>DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>542.368,89</b>	<b>250.635,84</b>	<b>188.262,00</b>
Fondo per la Retribuzione di risultato <b>DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE</b>	---	<b>3.000,00</b>	---
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa <b>DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA</b>	<b>531.368,13</b>	<b>303.861,35</b>	<b>248.366,56</b>
Fondo per la Retribuzione di risultato <b>DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA</b>	<b>252.490,21</b>	<b>113.707,91</b>	<b>94.575,71</b>
Fondo per la qualità della prestazione individuale <b>DIRIGENZA SANITARIA</b>	<b>4.538,68</b>	<b>2.311,36</b>	<b>2.124,00</b>
Fondo per la qualità della prestazione individuale <b>DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA</b>	<b>2.813,03</b>	<b>1.048,67</b>	<b>1.292,90</b>

- 3) di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella relazione tecnica e finanziaria che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di precisare che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l'anno 2017 nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa;
- 5) di stabilire che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno 2017;



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 358 DEL 31/05/2018**

- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

**Il Direttore Sanitario**

**F.TO dr.ssa Denise Signorelli**

**Il Direttore Amministrativo**

**F.TO dott. Giuseppe Cenci**

**Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari**

**F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL DIRETTORE GENERALE**

***F.TO dott. Pietro Girardi***



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 358 DEL 31/05/2018**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 05/06/2018

p.il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Gestione Risorse Umane

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo  
Tommaso Zanin  
Antonietta Ristaino  
Sara Gasparini

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonella Vecchi

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEI FONDI AZIENDALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2017

### PREMESSA

Il sistema di finanziamento dei fondi aziendali come definito da:

- ❖ CCNL sottoscritto in data 08.06.2000 – parte normativa 1998/2001 e bienni economici 1998/1999 e 2000/2001;
- ❖ CCNL integrativo del 08.06.2000 sottoscritto in data 10.02.2004;
- ❖ CCNL sottoscritto il 03.11.2005 – parte normativa 2002/2005 e biennio economico 2002/2003;
- ❖ CCNL sottoscritto il 05.07.2006 – biennio economico 2004/2005;

è stato riconfermato anche per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 con la sottoscrizione rispettivamente alle date del 17.10.2008 e 06.05.2010.

Tali fondi sono denominati:

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Ciò posto, il quadro completo delle voci di finanziamento degli istituti contrattuali deve essere desunto dalla lettura combinata dei contratti collettivi sopra indicati.

I dati per la determinazione dei valori dei fondi consolidati al 31.12.2007 sono stati determinati prendendo a riferimento i valori dei Fondi così come definiti dal CCNL 17.10.2008.

Il biennio 2008/2009 ha come riferimento il CCNL siglato il 06 maggio 2010. Composto da 12 articoli provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, oltre a regolare successivamente gli istituti economici connessi al riconoscimento degli incrementi suddetti.

Nel capo IV l'articolo 8, "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa", l'articolo 9, "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", e l'articolo 10 "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del CCNL 17 ottobre 2008 nonché tutte le modalità di utilizzo. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 8 e 9 (fondo di posizione e fondo per il trattamento accessorio) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 10 (fondo di risultato), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c. 1 della L. 133/2008.

Per la rideterminazione definitiva dei fondi per l'anno 2017, si è tenuto conto inoltre di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del D:Lgs. 75/2017 che stabilisce che ".....Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

La determinazione di fondi aziendali terrà conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale.

Evidenziato che:

- nell'ex Ulss 21 di Legnago in data 19/06/2014 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 23.458,49 (minimo contrattuale dovuto) per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie;

- in data 18/03/2015 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 3.000,00 per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Pertanto con determina nr. 197 del 20/04/2015 sono stati costituiti i fondi contrattuali per l'anno 2015 per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme degli atti si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

**Per una lettura più chiara e sintetica vengono esposte le tabelle relative ai tetti di spesa determinati per l'anno 2016, secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 e i fondi determinati per l'anno 2017 riferiti all'ex Ulss n. 20 di Verona, ex Ulss n. 21 di Legnago ed ex Ulss n. 22 di Bussolengo.**

## Art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 - Determinazione tetto anno 2016

			FONDO POSIZIONE				
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU		
			Dirigenza SANITARIA				
			2016**	2016**	2016**		
	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Descrizione articolo</b>					
	Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	432.257,93	254.633,32	284.072,54	
			Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni Sanitarie	-	23.458,49		
	Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Sanitaria - art. 3	8.895,42	4.932,12	6.960,50	
	Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	41.749,63	5.072,08	28.128,34	
	Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	36.333,34	-	-	
	Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite da Fondo Condizioni lavoro	44.662,00		15.000,00	
Tetto limite anno 2016 - dati da fondi anno 2016	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	9.582,30	-	2.597,14	
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza		-	-	
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	6.604,00	-	25.101,90	
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione somma RIA]	1.996,06	2.171,52	63,42	
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]		-		
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]				
				<b>Totale</b>	<b>545.715,96</b>	<b>239.007,51</b>	<b>306.398,92</b>

			FONDO ACCESSORIO			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			Dirigenza SANITARIA			
Riferimento normativo			2016**	2016**	2016**	
Tetto limite anno 2016 - dati da fondi anno 2016	Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	58.622,43	25.200,22	20.883,60
	Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005	7.192,51	3.065,76	4.480,58
	Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite al Fondo Posizione	- 44.662,00		- 15.000,00
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 5.114,41		- 2.014,18
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]			
	<b>Totale</b>			<b>16.038,53</b>	<b>28.265,98</b>	<b>8.350,00</b>

			FONDO RISULTATO			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			Dirigenza SANITARIA			
Riferimento normativo			2016**	2016**	2016**	
Tetto limite anno 2016 - dati da fondi anno 2016	Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	566.139,47	250.855,14	193.367,10
			Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni Sanitarie		- 3.000,00	
	Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2005	10.792,73		6.900,27
	Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2007	6.891,30	2.780,70	4.231,50
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 41.454,61		- 16.236,87
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]			
			<b>542.368,89</b>	<b>250.635,84</b>	<b>188.262,00</b>	

			FONDO QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			Dirigenza SANITARIA			
Riferimento normativo			2016**	2016**	2016**	
Tetto limite anno 2016 - dati da fondi anno 2016	Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	4.934,96	2.311,36	2.307,44
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 396,28		- 183,44
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]			
				<b>4.538,68</b>	<b>2.311,36</b>	<b>2.124,00</b>



			FONDO POSIZIONE		
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
			Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa		
Riferimento normativo	Descrizione articolo	anno 2016	anno 2016	anno 2016	
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	505.648,51	€ 303.150,29	€ 227.721,99
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Tecnica e Professionale - art. 5	6.803,55	4.083,54	2.312,48
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Amministrativa - art. 6	11.702,98		4.451,54
Art. 8 c. 3 lett c)	CCNL 08.06.2000 - 2° b.e.	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	36.388,26	6.231,81	14.443,98
Art. 8 c. 3 lett b)	CCNL 08.06.2000 - 2° b. e.	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	5.028,93		1.230,81
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	9.758,39	2.191,80	1.794,24
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	8.724,04		
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione somma RIA]	1.508,72		
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione ASSEGNO AD PERSONAM]			
Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	14.212,95		
			€ 531.368,13	€ 311.273,84	€ 248.366,56

Tetto limite anno 2016 - dati da fondi anno 2016

			FONDO RISULTATO			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa			
			anno 2016	anno 2016	anno 2016	
Tetto limite anno 2016 - dati fondi anno 2016	Riferimento normativo		Descrizione articolo			
	Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	274.445,87	112.619,81	91.243,55
	Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2005	4.423,25		2.123,16
	Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	da 1.1.2009 incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2007	2.901,60	1.088,10	1.209,00
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]	22.055,62		
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	7.224,89		
			<b>252.490,21</b>	<b>113.707,91</b>	<b>94.575,71</b>	

			FONDO QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa			
			anno 2016	anno 2016	anno 2016	
Tetto limite anno 2016 - dati fondi anno 2016	Riferimento normativo		Descrizione articolo			
	Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.163,31	1.048,67	1.292,90
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]	269,17		
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]	81,11		
			<b>2.813,03</b>	<b>1.048,67</b>	<b>1.292,90</b>	

			FONDO CONDIZIONI di LAVORO			
			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU	
			Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa			
			anno 2016	anno 2016	anno 2016	
Tetto limite anno 2016 - dati fondi anno 2016	Riferimento normativo		Descrizione articolo			
	Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007		7.674,00	
	Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005		1.179,00	
	Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
	Art. 1 c. 236	L. 208/2015	A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente [Riduzione personale in servizio]			
			-	<b>8.853,00</b>	-	

## **Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA SANITARIA**

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

### **III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

#### Risorse storiche consolidate

			Ex Ulss 20VR	Ex Ulss 21LE	Ex Ulss 22BU
Risorse storiche consolidate:			Dirigenza SANITARIA		
Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**	
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	432.257,93	254.633,32	301.335,89
		Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni Sanitarie	-	23.458,49	

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**	
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Sanitaria - art. 3	8.895,42	4.932,12	6.960,50

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**	
Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	42.238,27	5.072,08	12.093,77
Art. 8 c. 3	CCNL 06.05.2010	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	36.333,34	-	-
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite da Fondo Condizioni lavoro	44.662,00		15.000,00

### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili. Nulla da esporre

#### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2016, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- c) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

			EX ULSS 20	EX ULSS 21	EX ULSS 22
Decurtazioni			2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 9.582,30	-	- 2.597,14
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNATI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			-

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	6.604,00	-	- 25.101,90
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 2.484,70	2.171,52	1.292,20

#### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

##### a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	545.715,96	239.007,51	306.398,92

#### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	1.399,12	1.300,15	310,21
--------------	-------------	--	----------	----------	--------

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	544.316,84	237.707,36	306.088,71

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

## **Articolo 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - DIRIGENZA SANITARIA.**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, così come previsto dall'art. 9 c. 1.

### **III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

#### **Risorse storiche consolidate:**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20 2017**	Ex Ulss 21 2017**	Ex Ulss 22 2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	58.622,43	25.200,22	20.883,60

#### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005	7.192,51	3.065,76	4.480,58

#### **Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: Nulla da esporre**

### **III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

Nulla da esporre

### **III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo**

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

Decurtazioni			2017**	2017**	2017**
Art. 50 c. 2 lett. c)	CCNL 08.06.2000	Quote trasferite al Fondo Posizione	44.662,00	-	- 15.000,00

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 5.114,41		2.014,18 -
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.**  
**a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	16.038,53	28.265,98	8.350,00

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

			Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Art. 71 c. I	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 31,90	16,66	-

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	16.006,63	28.249,32	8.350,00

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

### Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA SANITARIA

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

#### III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

##### Risorse storiche consolidate

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010 Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	566.139,47	250.855,14	193.367,10
	Trasferimento quota del fondo per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni Sanitarie		- 3.000,00	

##### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010 incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2005	10.792,73		6.900,27
Art. 10 c.2	CCNL 06.05.2010 incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente servizio al 31.12.2007	6.891,30	2.780,70	4.231,50

## Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- d) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Decurtazioni		2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	41.454,61	-	16.236,87
	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza			
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017			
	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.**  
**a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	542.368,89	250.635,84	188.262,00

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
art. 52 c. 5 lett. a) CCNL 08.06.2000	Proventi determinati da disposizioni di legge che destinano incentivi al personale			

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	542.368,89	250.635,84	188.262,00

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

**Articolo 10 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – DIRIGENZA SANITARIA**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, come previsto dall'art. 10, comma 1.

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

**Risorse storiche consolidate**

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 10 c.1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	4.934,96	2.311,36	2.307,44

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Nulla da esporre

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

Nulla da esporre

### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

			Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Decurtazioni			2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 396,28		- 183,44
art. 23 c. 2	DLgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.****a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	4.538,68	2.311,36	2.124,00

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**

nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	4.538,68	2.311,36	2.124,00

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

**Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Il fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie è stato costituito nell'anno 2015 a seguito dell'istituzione della figura del dirigente delle professioni sanitarie e la contestuale soppressione di un posto di dirigente biologo. Quest'ultima sancita con delibera del Direttore Generale dell' ex ulss 21 di Legnago nr. 312 del 23/6/2014.

In data 19/06/2014 é stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 23.458,49 (minimo contrattuale dovuto) per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Con determina nr. 197 del 20/04/2015 si è preso atto della costituzione del fondo destinato alla dirigenza delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010.

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.****Risorse storiche consolidate**

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010 Fondo consolidato alla data del 31.12.2007		23.458,49	

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Nulla da esporre

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:**

Nulla da esporre

### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili. Nulla da esporre

### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017 riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....".

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Decurtazioni		2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza		
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza		
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato		

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.****a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

	Esx Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale		23.458,49	

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.  
nulla da esporre**

			Esx Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.			
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))			2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile				23.458,49	-

*Il valore del fondo per l'anno 2017 e seguenti è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

**Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Il fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie è stato costituito nell'anno 2015 a seguito dell'istituzione della figura del dirigente delle professioni sanitarie e la contestuale soppressione di un posto di dirigente biologo. Quest'ultima sancita con delibera del Direttore Generale dell' ex Ulss 21 di Legnago nr. 312 del 23/6/2014.

In data 18/03/2015 è stato presentato alle rappresentanze sindacali dell'area SPTA, nell'ambito della quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, la ridefinizione dello stesso, giuste disposizioni regionali, per un importo di € 3.000,00 per la costituzione dell'analogo fondo per la dirigenza delle professioni sanitarie.

Con determina nr. 197 del 20/04/2015 si è preso atto della costituzione del fondo destinato alla dirigenza delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 06/05/2010.

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.****Risorse storiche consolidate**

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
			2017**	2017**	2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007		3.000,00	

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

Nulla da esporre

**Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Nulla da esporre

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

Nulla da esporre

**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.**

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- d) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....".

Decurtazioni		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
		2017**	2017**	2017**
9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza		

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			
--------------	--------------	---	--	--	--

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

#### a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Uilss 20	Ex Uilss 21	Ex Uilss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	-	3.000,00	-

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

#### Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	-	3.000,00	-

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

### Articolo - 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2007 così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL siglato il 06 maggio 2010. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento previste dall'articolo 8, comma 2, alla data del 1° gennaio 2009. Si tratta degli aumenti contrattualmente previsti per la retribuzione minima contrattuale unificata per i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si aggiungono al fondo, chiaramente ricomprendendo i relativi ratei di tredicesima mensilità.

Il fondo consolidato al 31.12.2007 è utile alla costituzione del fondo per l'anno 2008 e anni successivi.

### III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

#### Risorse storiche consolidate

		Ex Uilss 20	Ex Uilss 21	Ex Uilss 22
Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 8 c. 1	CCNL 06.05.2010 Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	505.648,51	303.150,29	227.721,99

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 8 c. 2	CCNL incremento risorse - Dirigenza		4.083,54	2.312,48

	06.05.2010	Tecnica e Professionale - art. 5	6.803,55		
Art. 8 c. 2	CCNL 06.05.2010	incremento risorse - Dirigenza Amministrativa - art. 6	11.702,98		4.451,54

### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**	
Art. 8 c. 3 lett c)	CCNL 08.06.2000 - 2° b. e.	Risorse RIA in godimento del personale cessato [Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.]	37.521,79	6.231,81	14.443,98
Art. 8 c. 3 lett b)	CCNL 08.06.2000 - 2° b. e.	Assegni ad personam di cui agli artt. 38 c. 5 e 43 c. 2 e 3	5.028,93	-	1.230,81

### 3II.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22	
Decurtazioni		2017**	2017**	2017**	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma RIA]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	9.758,39	2.191,80	1.794,24

Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 50 c. 2 lett. d) ASSEGNI AD PERSONAM]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	-		
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	- 8.724,04		
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	- 16.855,20		

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

#### a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	531.368,13	311.273,84	248.366,56

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

In questa sezione viene esposta la riduzione dei fondi contrattuali previste all'art. 71 c.1 L.133/2008.

A decorrere dall'anno 2017 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. N.19/2016, è stata effettuata una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa del valore dell'indennità di struttura complessa riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti alla medesima data (DGR1306 del 16/08/2017).

			Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 511,75	- 4,83	- 419,11
	L.R. N.19/2016	A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa è decurtato del valore dell'indennità di struttura complessa riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti alla medesima data. DGR N.1306 del 16/08/2017 . <b>TALE IMPORTO E' DA CONSOLIDARE AL 31.12.2017</b>		- 7.407,66	

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	530.856,38	303.861,35	247.947,45

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

### **Articolo 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro - DIRIGENZA Professionale, Tecnica e Amministrativa.**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato al 31.12.2007, così come previsto dall'art. 9 c. 1.

#### III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

##### Risorse storiche consolidate:

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007		
			7.674,00	

### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento €. 117,91 per ogni dirigente in servizio al 31.12.2005		1.179,00	

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

#### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

#### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, a per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 71 c. 1 della Legge 6.08.2008 n. 133 – (Legge Brunetta);
- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

Affinché si possa ottenere il fondo spendibile bisogna decurtare dal valore ottenuto fino a questo momento le economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71, comma 1 della legge 133/08.

Decurtazioni		2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio].</p> <p>L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza</p>		

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato			
--------------	--------------	---	--	--	--

**III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.**  
**b) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:**

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale		8.853,00	

**III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.**  
**nulla da esporre**

			Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.			

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile		8.853,00	

*Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione*

**Articolo 10 – Fondo per la retribuzione di risultato – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.**

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 10, comma 1. E' altresì alimentato dalle modalità di incremento

previste dall'articolo 10, comma 2, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.

### III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

#### Risorse storiche consolidate

Riferimento normativo		Descrizione articolo	Ex Ulss 20 2017**	Ex Ulss 21 2017**	Ex Ulss 22 2017**
Art. 10 c.1	CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	274.445,87	112.619,81	91.243,55

#### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	incremento di €. 176,93 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2005	4.423,25		2.123,16
Art. 10 c. 2	CCNL 06.05.2010	da 1.1.2009 incremento di €. 120,90 per ogni Dirigente in servizio al 31.12.2007	2.901,60	1.088,10	1.209,00

#### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

#### Nulla da esporre

### III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

#### Nulla da esporre

### III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- b) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

			Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Decurtazioni			2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]. L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza	22.055,62		
art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	7.224,89		

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

#### a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	252.490,21	113.707,91	94.575,71

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	252.490,21	113.707,91	94.575,71

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione

### Articolo 10 – Fondo per la qualità della prestazione individuale – DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

Le considerazioni iniziali fatte per il precedente fondo sono riprese anche nel caso del presente fondo, ribadendo il valore iniziale dato dal consolidato alla data del 31 dicembre 2007, così come previsto dall'art. 10, comma 1.

**III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.****Risorse storiche consolidate**

		Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Riferimento normativo	Descrizione articolo	2017**	2017**	2017**
Art. 10 c. 1 CCNL 06.05.2010	Fondo consolidato alla data del 31.12.2007	3.163,31	1.048,67	1.292,90

**Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:**

nessuna da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

nessuna da esporre

**III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.**

nessuna da esporre

**III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.**

In questa sezione vengono indicati i vincoli normativi che, per l'anno 2017, riducono l'ammontare del fondo e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che, integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (valore di riferimento anno 2014);
- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.....”.

			Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Decurtazioni			2017**	2017**	2017**
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]	269,17		

art. 23 c. 2	Dlgs 75/2017	. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	81,11		
--------------	--------------	---	-------	--	--

### III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

#### a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2017**	2017**	2017**
Totale	2.813,03	1.048,67	1.292,90

### III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo. nulla da esporre

	Ex Ulss 20	Ex Ulss 21	Ex Ulss 22
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2017**	2017**	2017**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	2.813,03	1.048,67	1.292,90

Il valore del fondo per l'anno 2017 è indicativo in attesa che le successive tornate contrattuali confermino o meno il finanziamento e la relativa destinazione.